



DELEGAZIONE PROVINCIALE
COSENZA

VIA DIGLI STADI C/O STADIO SAN VITO
87100 COSENZA, IT

www.crcalabria.it

cp.cosenza@lnd.it
cosenza@pec.crcalabria.it

0984 408445



ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 3 del 23 Luglio 2026

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE n. 10/A della F.I.G.C., inerente i termini e le modalità della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis delle N.O.I.F. nella stagione sportiva 2026/2027;

COMUNICATO UFFICIALE n. 15/A della F.I.G.C., inerente la delibera del valore base per la determinazione del premio di formazione tecnica per la stagione sportiva 2026/2027.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA

IL SEGRETARIO
Domenico Scarnato

IL DELEGATO
Antonio Massarini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2026/2027

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2026/2027, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 99, comma 1, delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, la pubblicazione annuale da parte della FIGC del “valore base” per la determinazione del “premio di formazione tecnica”, calcolato sulla base di un parametro aggiornato al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2025/2026 è stato di € 123,00;
- rilevato che l'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026 ha avuto un incremento del 2,9%;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

il “valore base” per la determinazione del “premio di formazione tecnica” di cui in premessa è stabilito, per la stagione sportiva 2026/2027, nella misura di € 127,00.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 23 – 2026

Oggetto: D. Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026 – Testo Unico delle disposizioni legislative materia di imposte sui redditi –

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 - S. O. n. 26 – il D. Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

Il nuovo Testo Unico, che riordina la disciplina fiscale relativa alle persone fisiche – IRPEF – e alle società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, consta di 377 articoli (con, tra parentesi, il riferimento al corrispondente articolo del precedente Testo Unico - DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Con il nuovo Testo Unico, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, non sono introdotte nuove norme fiscali, ma sono riordinate e coordinate le disposizioni che negli ultimi quarant'anni hanno modificato, nel tempo, il precedente Testo Unico.

Il nuovo Testo Unico è suddiviso in quattro Parti. Si riportano, di seguito, soltanto i titoli degli articoli e la relativa numerazione:

PARTe I^A - Disposizioni generali in materia di imposizione sui redditi delle persone fisiche –

IRPEF_e delle società - IRES

IRPEF – Disposizioni generali –	artt. da 1 a 26
Redditi fondiari	artt. da 27 a 45
Redditi di capitale	artt. da 46 a 50
Redditi di lavoro dipendente	artt. da 51 a 54
Redditi di lavoro autonomo	artt. da 55 a 63
Redditi di impresa	artt. da 64 a 75
Redditi diversi	artt. da 76 a 80
IRES – Disposizioni generali	artt. da 81 a 89
Società/enti commerciali –	
Determinazione della base imponibile	artt. da 90 a 123
Opzioni per la trasparenza	artt. da 124 a 125
Consolidato nazionale	artt. da 126 a 136
Consolidato mondiale	artt. da 137 a 148
Enti non commerciali residenti	artt. da 149 a 150
Enti non commerciali non residenti	art. 159
Disposizioni comuni	artt. da 160 a 200

PARTe II^A - Disposizioni che disciplinano regimi agevolativi e settori particolari (forfetari)

Settore agricolo	artt. 201 e 202
Imposizione sostitutiva locazioni di immobili abitativi	artt. da 203 a 206
Regime fiscale delle locazioni brevi	artt. 207 e 208

Esenzione per i redditi di taluni rapporti di collaborazione	art. 215
Disposizioni sulla tassazione del trattamento di fine rapporto	art. 216
Esenzione per borse di studio	art. 222
Regime forfetario	artt. da 232 a 243

PARTE III^A - *Disciplina relativa alla imposizione minima global-
Global minimum tax – Pillar two*

PARTE IV^A - *Disposizioni transitorie e finali*